

Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 29-05-2014, n. 12089

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente:ordinanza sul ricorso proposto da:

CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.(OMISSIS), con domicilio eletto presso la propria sede in (OMISSIS)

- ricorrente -

**contro**

ALFA s.r.l., in persona del presidente pro tempore, e B.P.L. in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv.(OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in (OMISSIS)

- resistenti -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano in data 12 giugno 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per la competenza della Corte d'appello di Milano.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Ritenuto che, investita dell'opposizione, proposta dalla s.r.l. ALFA e da B.P. con ricorso in riassunzione del 4 marzo 2013 (dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR del Lazio, pronunciata a seguito della sentenza della Corte cost. n. 162 del 2012), avverso la delibera CONSOB n. 18142 del 7 marzo 2012, con la quale era stata a carico di essi applicata, con contestuale ingiunzione di pagamento, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 30.000, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 163, comma 1, lett. a), (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), per irregolarità commesse nello svolgimento dei lavori di revisione contabile sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 della BETA s.p.a. (già T. S. s.p.a.), la Corte d'appello di Milano, con ordinanza in data 12 giugno 2013, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, per essere competente a decidere

sull'impugnazione il Tribunale di Milano, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6, (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54);

che per l'annullamento della declinatoria di competenza la CONSOB ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato in data 11 luglio 2013;

che gli intimati hanno resistito con memoria;

che il pubblico ministero ha rassegnato le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la competenza della Corte d'appello;

che le conclusioni scritte del pubblico ministero sono state notificate alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 26, comma 5, (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ha esteso la regola della competenza funzionale della Corte d'appello, prevista dall'art. 195, comma 4, del TUF, alle opposizioni avverso le sanzioni comminate in conseguenza dell'accertamento, da parte della CONSOB, di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale;

che tale estensione opera, tuttavia, secondo l'esplicito dettato normativo, per i procedimenti sanzionatori di cui allo stesso art. 26 (entrato in vigore il 7 aprile 2010), il quale prevede, al comma 1, il potere della CONSOB, tenendo conto della gravità delle irregolarità accertate, di: (a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila Euro; (b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;

(c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni; (d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

che nella specie ci troviamo di fronte ad una sanzione amministrativa inflitta ai sensi dell'art. 163, comma 1, lett. a), del TUF, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 18, (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), successivamente abrogato dal d.lgs. n. 39 del 2010, il quale, oltre a prevedere alcune fattispecie sanzionatorie del tutto nuove, ha anche trasfuso nella nuova disposizione dell'art. 26 le medesime sanzioni già previste dalla norma abrogata (come nel caso, che qui viene in rilievo, della sanzione pecuniaria, ma anche della sanzione consistente nella revoca di uno o più incarichi o nel divieto di assumere nuovi incarichi);

che la competenza in unico grado della Corte d'appello (ora espressamente introdotta per le sanzioni applicate ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 26) è prevista per le sanzioni contemplate nell'art. 187 septies, e per quelle richiamate dall'art. 195 del TUF, ossia per quelle

contenute nella parte 5<sup>a</sup> del TUF, laddove le sanzioni ai revisori erano dettate, appunto, dall'art. 163, collocato nella parte 4<sup>a</sup>;

che, tuttavia, gli artt. 187 septies e 195 del TUF, nel prevedere che l'opposizione alle sanzioni amministrative applicate dalla CONSOB sia attribuita alla competenza funzionale in unico grado di merito della corte d'appello, esprimono, come questa Corte (Sez. 2<sup>a</sup>, 31 luglio 2012, n. 13727) ha avuto occasione di chiarire, un principio generale "di concentrazione di una determinata tipologia di controversie - quelle aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore dei mercati finanziari, siccome disciplinati dal D.Lgs. n. 58 del 1998 - dinanzi ad un unico giudice, la corte d'appello, in base a criteri sostanzialmente omogenei di distribuzione territoriale della competenza, tali dunque da rendere detta concentrazione suscettibile di implementare in ciascuna corte distrettuale specifiche e virtuose conoscenze di settore";

che siffatta regola di riparto - sia pure enunciata da questa Corte con riguardo alle sanzioni applicate dalla CONSOB ai promotori finanziari, di cui all'art. 196 del TUF - vale anche nella presente fattispecie;

che, infatti, nel caso delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 163 del TUF, come novellato dall'art. 18 della legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, la mancata espressa previsione legislativa della competenza della corte d'appello era dovuta al fatto che la stessa L. n. 262 del 2005, art. 24, prevedeva che avverso gli atti adottati dalla CONSOB poteva essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio, ferme restando le disposizioni per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dettate dall'art. 187 septies, comma 4 e ss., e art. 195, comma 4 e ss., del TUF (salvezza venuta meno con il codice del processo amministrativo, approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha attribuito tutte le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo);

che - caduta, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2012, l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB, e ristabilita la naturale giurisdizione del giudice ordinario - si espande, e vale a coprire anche le fattispecie non espressamente regolate, la regola, espressiva di un principio generale di settore, che vede e vuole incentrate nella competenza funzionale della corte d'appello le controversie aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa irrogati dalla CONSOB nella materia dei mercati finanziari, non essendovi spazio per l'applicazione della disciplina sussidiaria e residuale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6;

che, pertanto, pronunciando sul regolamento, in accoglimento del ricorso deve essere dichiarata la competenza funzionale della Corte d'appello di Milano;

che la novità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

#### **P.Q.M.**

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza funzionale della Corte d'appello di Milano - dinanzi alla quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di legge - e cassa la pronuncia declinatoria. Dichiara compensate tra le parti le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014

Ex Parte Creditore.it